



**TRIBUNALE DI GELA**  
**Sezione civile**  
**VERBALE D'UDIENZA**

**R.G. n. 971 /2020**

All'udienza del 14/10/2024 è comparso l'avv.to Ventura Giuseppe in sostituzione dell'avv.to Ventura Emanuela per l'opponente.

E' presente per l'opposto l'avv.to Perugini.

L'avv.to ventura insiste in ricorso ed in particolare nella eccezione di decadenza stante che il verbale di contestazione veniva notificato oltre il termine di 90 giorni dalla concessione del nulla osta.

L'avv.to Perugini contesta le avverse deduzioni, si riporta alle difese in atti e insiste per il rigetto della opposizione.

Il giudice si ritira in camera di consiglio.

Il G.o.p

*Patrizia Castellano*

All'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, viene riaperto il verbale di udienza e il giudice decide la causa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione che segue.

Il G.O.P

Patrizia Castellano



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Tribunale Ordinario di Gela**  
**Sezione Civile**

Il giudice dott.ssa Patrizia Castellano

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 971/2020 promossa da:

**Salinitro Roberta Santa** nata a Gela il 30.03.1988 c.f.: SNLRRT88C70D960C con il patrocinio dell'avv. Ventura Emanuela, elettivamente domiciliato presso il difensore

Opponente

contro

**Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta** (C.F. 00115070856), con il patrocinio dell'avv. Mario Perugini, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore

Opposto

Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione

**CONCLUSIONI**

All'udienza del 14.10.2024 le parti discutevano la causa e concludevano come da verbale d'udienza di discussione interamente richiamato.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso ritualmente depositato Salinitro Roberta Santa proponeva opposizione ex art. 22 l. 689/81 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 854 del 17.06.2020 emessa dal Libero Consorzio comunale di Caltanissetta, con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 1.615,00 per violazione dell'art. 193 del D.LGS. 152/2006 e art. 258 comma 4 per n. 1 trasporto di rifiuti non pericolosi con indicazione di dati falsi, incompleti e/o inesatti.

Il ricorrente nel richiedere la revoca, l'annullamento ovvero l'estinzione della pretesa sanzionatoria, eccepiva i seguenti motivi di opposizione:

- 1- La violazione e falsa applicazione dell'art.14 comma 2 legge 689/81.
- 2- Violazione e falsa applicazione dell'art.3 legge 689/81.Inesistenza della violazione contestata.
- 3- Violazione e /o falsa applicazione dell'art.258, comma 5 D.Lgs 152/2006.
- 4- Violazione e falsa applicazione dell'art.11 della legge 24 novembre 1981 n.689.

Con provvedimento del 12.10.2020 il Tribunale fissava l'udienza di comparizione delle parti previa sospensione dell'efficacia esecutiva della ordinanza impugnata.

In giudizio si costituiva il Libero consorzio Comunale di Caltanissetta depositando documentazione relativa alla violazione tra cui nulla osta del 16.12.2015 e comparsa di costituzione con la quale chiedeva il rigetto del ricorso introduttivo.

La vicenda processuale per cui è causa trova il proprio antecedente nel verbale di contestazione ex art. 14 L. 689/81 elevato dalla Guardia di Finanza-Compagnia di Gela a carico di Edileuro 2000 SRL e del suo legale rappresentante p.t. Schembri Ottavio, nonché della ditta "La Rigenera SRL" in solido con Bizzini Angelo e del produttore dei rifiuti, odierno opponente al quale è stato notificato in data 25.08.2016.

Nel provvedimento indicato si premetteva che in data 16.12.2015, a conclusione di articolate indagini finalizzate alla prevenzione di reati ambientali la GDF aveva segnalato all'autorità giudiziaria una serie di soggetti, riconducibili ad una società di trasporto merci su strada, dediti alla raccolta e allo smaltimento illecito di rifiuti di ogni genere, ivi compresi quelli speciali e pericolosi, presso una discarica non autorizzata.

Nel corso delle indagini, svolte sulla base della documentazione sequestrata, veniva accertato che gran parte dei rifiuti erano stati conferiti ai denunciati da vari produttori o detentori senza la regolare compilazione del prescritto formulario di identificazione rifiuti (F.I.R.).

La GDF evidenziava che in altri casi in cui i formulari risultavano compilati, considerato che la maggior parte dei rifiuti indicati era stata conferita presso un centro autorizzato di recupero di materiali inerti, l'autorità giudiziaria, al fine di verificare i rapporti intercorrenti tra trasportatore e destinatario, aveva disposto la perquisizione dell'azienda che veniva eseguita in data 18.3.16.

Nel corso di tale attività investigativa, venivano sottoposti a sequestro i formulari di identificazione rifiuti relativi ai conferimenti effettuati dal trasportatore nel 2015.

Previo nulla – osta ex lege della Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Gela, necessario per l'utilizzo degli elementi acquisiti nel corso delle indagini ai fini della contestazione delle infrazioni di carattere amministrativo, si procedeva all'esame dei formulari, constatandosi una serie di irregolarità.

Veniva, pertanto, contestata ai responsabili e all'odierno opponente la violazione dell'art. 193 del D.LGS. 152\2006 puniti dall'art. 258 c.4 per la quale veniva previsto il pagamento con effetto liberatorio ai sensi dell'art. 16 l. 689\81.

Poiché nei termini di legge non veniva effettuato il pagamento in misura ridotta, la Guardia di Finanza inoltrava rapporto ex art. 17 l. 689\81 al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta che, esaminati gli scritti difensivi e le controdeduzioni dell'organo accertatore, ritenuto fondato l'accertamento, emetteva l'ordinanza – ingiunzione opposta.

Preme rilevare che il Libero Consorzio al momento della costituzione in giudizio ha depositato il nulla osta rilasciato dalla Procura di Gela in data 16.12.2015 che lo autorizzava ad effettuare il sequestro dei formulari ma non ad utilizzare tutti gli elementi acquisiti nel corso delle indagini per procedere alla contestazione della violazione amministrativa, nulla osta rilasciato dalla Procura di Gela il 4.5.2016, depositato in atti in data odierna, la cui mancanza veniva eccepita dal procuratore in altro procedimento scaturente dagli stessi accertamenti.

Ciò posto il Tribunale ritiene che il deposito del nulla osta effettuato in data odierna sia ammissibile poiché si tratta di atto richiamato nel verbale di contestazione e non soggetto a preclusioni di tempo, difatti secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale (Cass. civ. 31108/21 e 26362/16), fatto proprio da questo Tribunale “ Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il modello processuale prefigurato dal legislatore, governato dal principio dispositivo, non prevede particolari sanzioni processuali per omissioni o ritardi di attività delle parti, né inficia di nullità eventuali deviazioni al modello stesso, sicchè l'inosservanza, da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, del termine per il deposito dei documenti relativi all'infrazione fissato dall'art. 6 del d.lgs n. 150 del 2011, indipendentemente della sua tempestività della sua costituzione, non implica, in difetto di espressa previsione di sua perentorietà, alcuna decadenza, né rende la relativa esibizione nulla, ma meramente irregolare.”

Ritiene questo giudicante che la questione della estinzione della sanzione per il mancato rispetto del termine previsto dall'art.14 legge 689/81 per la contestazione dell'illecito debba essere esaminato per primo anche in ossequio al principio della ragione più liquida (su cui per tutte, Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 12002/2014; 17214/2016) ed all'obbligo della sinteticità della motivazione della sentenza, principio che consente al giudice di esaminare un motivo suscettibile di assicurare la definizione del

giudizio e che, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. 12002 del 2014).

Così riassunti i termini della controversia occorre affermare che l'opposizione è fondata e, per tale ragione, va accolta, essendo fondata l'eccezione di decadenza ex art.14 L.689/81.

L'art. 14 della legge 689/81 prevede, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, che gli estremi di essa debbano essere notificati all'interessato residente o con sede in Italia, entro il termine di novanta giorni dalla data di accertamento a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento.

Sul punto consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che “ *in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art.14 legge 689/81 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari*”( cfr. Cass. n.7881/2014; Cass.3043/2009; Cass. 9311/2007).

In sostanza viene affermato che l'attività di accertamento dell'illecito valida ai fini della decorrenza del termine di cui all'art.14 non è l'acquisizione del fatto illecito nella sua materialità, ma deve essere individuata nel momento in cui l'amministrazione procedente abbia acquisito e valutato tutti i dati necessari ed indispensabili ai fini della verifica della esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione segnalata.

Tuttavia occorre considerare che, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, quando vi siano indagini penali in corso e nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, le violazioni amministrative emergano proprio nel corso di accertamenti volti alla repressione di reati, deve trovare applicazione l'art.14 comma terzo della legge 689/81 secondo cui” *quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria ( nel caso di specie il nulla osta del 4.5.2016) , i termini di cui al comma precedente ( novanta giorni) decorrono dalla data di ricezione*”(terzo comma).

Si evidenzia che ripetutamente la Suprema Corte è stata chiamata a decidere in ordine alla tempestività della contestazione dell'infrazione amministrativa e, di conseguenza, sulla lamentata violazione e falsa applicazione della L. 689 in relazione agli artt. 14 e 24.

Il giudice di legittimità, infatti, ha più volte ribadito che, in tema di sanzioni amministrative, benché al di fuori di ipotesi di connessione di pregiudizialità rientrante nella disciplina dettata dall'art. 24 l.

689\81, quando gli elementi probatori dell'illecito amministrativo risultino dagli atti relativi alle indagini penali senza che fra l'illecito amministrativo ed il reato sussista il rapporto di dipendenza previsto dall'art.24, il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 l. 689 per la contestazione decorre dal nulla osta dell'autorità giudiziaria e , pertanto, dalla data di ricezione degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria a quella amministrativa ( Cass. n.23477/ 2009, Cass. n. 9881-2018; Ord. Cass. 15721 \2021).

Secondo quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, *“gli agenti accertatori non possono trasmettere gli atti all'autorità amministrativa senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, atteso che a quest'ultima spetta verificare se ricorra o meno la vis attrattiva della fattispecie penale e, ove ritenga che non sussistono i relativi presupposti, adottare eventuali provvedimenti per la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa: la previsione del segreto istruttorio di cui all'art.329 c.p.p ,che anche gli agenti accertatori sono tenuti ad osservare, impedisce che questi possano assumere l'iniziativa di portare a conoscenza dell'indagato attraverso la contestazione della violazione amministrativa gli elementi raccolti nell'ambito delle indagini penali, la cui divulgazione potrebbe compromettere l'andamento delle indagini stesse. E, in tal caso, il termine di cui all'art.14 non può che decorrere dalla ricezione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art.14 comma 3 L.n.689/81”*.

Pertanto, la Guardia di Finanza ottenuto il nulla osta ha senz'altro l'onere di procedere alla contestazione dell'illecito entro il termine di decadenza di novanta giorni.

Nel caso di specie il nulla osta venne richiesto dalla Guardia di Finanza e rilasciato dalla autorità giudiziaria il 4.5.2016 ed essendo, gli accertamenti eseguiti dalla stessa autorità competente alla contestazione della violazione e versandosi in ipotesi di connessione probatoria tra l'illecito penale e violazione amministrativa era onere degli agenti accertatori quello di procedere alla contestazione della violazione amministrativa nel termine di novanta giorni dal rilascio del nulla osta.

Secondo la difesa prospettata dal Libero Consorzio, la notifica del verbale di contestazione è avvenuta entro il termine di 90 giorni decorrente dalla data di assunzioni di sommarie informazioni dal produttore (23.07.2016).

Tale argomentazione difensiva non può trovare accoglimento perché posticiperebbe in maniera arbitraria il momento di decorrenza del termine per procedere alla notifica del verbale di accertamento in palese contrasto con quanto stabilito dall'art.14 comma terzo l.689/81 e con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità.

La notifica fuori termine deve essere imputata ad una vera e propria inerzia colpevole dell'accertatore.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso senza necessità di esaminare gli ulteriori motivi che restano assorbiti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a mente del D.M. n.55/2014 e ss.mm. alla luce del valore della controversia con applicazione dei valori minimi in ragione dell'assenza di profili di complessità della questione trattata.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Accoglie l'opposizione e annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata.
- 2) Condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive euro 1.278,00 oltre accessori di legge.

Gela, 15/04/2024

Il g.o.p  
Patrizia Castellano